



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1570 del 2011, proposto da:
Alberto Abbondandolo, Paolo Acquistapace, Maria Allegrini,
Claudio Amovilli, Giuseppe Anastasi, Idina Arduini, Marco
Avvenuti, Luisa Azzena, Patrizia Bandecchi, Michele Barsanti, Marco
Battaglia, Daniela Belli, Luca Bernazzani, Maria Isabella Chiara
Bertagna, Nicolò Beverini, Carlo Bibbiani, Guido Bocci, Chiara
Bodei, Ilaria Bonaduce, Alessandra Braca, Marcello Braglia,
Donatella Bremer, Stefano Brugnolo, Maria Raffaella Calabrese De
Feo, Marcella Camici, Maria Domitilla Campanile, Nicola Cappelli,
Mario Capiello, Maria Grazia Capusso, Laura Carbonaro, Marco
Nicola Carcassi, Annalaura Carducci, Franco Carmassi, Angelo
Carpi, Adriano Carpita, Luigina Carratori, Lucia Casini, Valter
Castelvetto, Piero Castoldi, Roberta Cella, Bruno Cheli, Patrizia

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a few horizontal strokes.



6


Chetoni, Mario Rosario Chiarelli, Enrico Ciulli, Alessandra Coli, Maria Perla Colombini, Giampiero Contestabile, Daria Carmina Coppola, Andrea Corradini, Maria Sofia Corradini, Paolo Crotti, Carlo D'Ascenzi, Helene-Marie De Jacquelot Du Boistrouvray, Scilla Degl'Innocenti, Ilaria Del Corso, Antonella Del Corso, Gianfranco Denti, Paolo Deri, Paolo Di Marco, Antonello Di Paolo, Fabrizio Di Pasquale, Pietro Dini, Eugenio Denti, Gino Dini, Lorenzo Di Bari, Valentina Domenici, Carlo Donadio, Fulvia Donati, Eugenio Denti, Michele Ducci, Celia Duce, Roberto Dvornicich, Valentina Virginia Ebaní, Laura Ercoli, Franco Failli, Maria Evelina Fantacci, Daniele Fanteria, Gualtiero Fantoni, Roberta Ferrari, Franca Maria Floris, Paola Forte, Marina Foschi, Antonio Frangioni, Filippo Fratini, Fabio Gadducci, Giovanni Gaiffi, Roberto Galatolo, Alessandro Gandolfo, Maria Claudia Gargini, Gabriella Garzella, Domenico Gatta, Federica Gemignani, Roberta Gentili, Marco Geppi, Ottavio Gianpietro, Gino Giannaccini, Stefania Giannarelli, Elisabetta Gianessi, Riccardo Gianetti, Patrizia Gianni, Stefano Giordano, Irene Giorgi, Lorella Giuliotti, Tommaso Greco, Giovanni Federico Gronchi, Maria Letizia Gualandi, Marianne Hepp, Luigi Intorre, Anna Iuliano, Luca Labella, Michele Lanzetta, Annalina Lapucci, Piero Leoni, Gian Battista Liponi, Fabrizio Lombardini, Gianfranco Lotito, Alberto Macerata, Maria Marco, Elena Malfatti, Alessandro Mandoli, Clementina Manera, Daniela Manetti, Riccardo Mannella, Francesco Marcelloni, Laura Elisa Marcucci, Marco Mariotti,



Antonio Mastruzzo, Elena Matteucci, Maurizio Mazzei, Vincenzo Mollica, Giancarlo Molli, Umberto Mura, Antonino Musolino, Pier Daniele Napolitani, Susanna Nencetti, Roberta Nuvoloni, Mario Orlandi, Elisabetta Orlandini, Gisella Paci, Massimo Paci, Fabrizio Paganucci, Carlo Palombo, Guido Pampaloni, Roberto Amerigo Papini, Rita Pardini, Maria Cecilia Parla, Francesca Pedonese, Maria Chiara Pievatolo, Mauro Pineschi, Luisa Pistelli, Matilde Raggianti, Andrea Raggi, Ida Gabriella Ravenni, Erika Ribechini, Maria Paola Ricciardi, Francesca Ronca, Armando Rossello, Bruno Rossi, Valeria Rosso, Ugo Rovigatti, Giacomo Ruggeri, Maria Ruiz, Alessandro Russo, Maria Vittoria Salvetti, Antonietta Sanna, Enrica Laura Santarcangelo, Marco Santocchi, Maria Michela Sassi, Roberto Sbrana, Isabella Sbrana, Laura Sebastiani, Gabriele Siciliano, Claudio Sighieri, Marco Sozzi, Maria Rita Stornelli, Alessandro Tani, Mario Tempestini, Maria Rosaria Tine', Valeria Tocco, Giovanna Tomassucci, Chiara Ombretta Tommasi, Alessandra Toncelli, Maria Grazia Tozzi, Mauro Tulli, Gloria Uccello Barretta, Luca Valcarenghi, Silvia Venturi, Lucia Viegi, Robert Vignali, Rosetta Zan, Stefano Benedettelli, Paola Domizia, Maurizio Baroni, Daniela Monti, Peri Alessandro, Gianni Cappugi, Benedetto Rocchi, Gianluca Stefani, Alessandra Mocali, Emanuela Dreassi, Rossella Berni, Anna Acciaioli, Anna Massini, Stefano Rapaccini, Giovanni Fontana, Fabio Rosso, Elvira Mascolo, Paolo Casini, Ana Tobiosala, Giampaolo Boti, Carolina Pugliese, Nadia Mulinacci, Vincenzo



Vecchio, Paola Bruni, Gianni Amunni, Fabrizio Chiti, Emanuela Barletta, Cristina Treves, Francesca Borgioli, Chiara Nediani, Gabriella Fibbi, Maria Grazia Cipolleschi, Nicola Schiavone, Marta Chevanne, Francesca Cencetti, Riccardo Caldini, Antonella Mannini, Orazio Puglisi, Francesco Fumagalli, Francesco Maggi, Maria Teresa Vicentini, Maria Stio, Teresa Iantomasi, Alessandra Modesti, Riccardo Marzocchini, Alessandro Di Filippo, Gianna Camiciottoli, Cristina Cecchi, Claudia Fiorillo, Giovanni Raugei, Elisabetta Meacci, Paolo Paoli, Maria Letizia Taddei, Elisa Giannoni, Ginevra Lombardi, Marco Romito, Chiara Donati, Gianluca Chelucci, Matteo Focardi, Maria Angela Bagni, Donatella Degl'Innocenti, Luigia Pazzagli, Anna Caselli, Paolo Cirri, Pietro Amedeo, Massimo Stefani, Lido Calorini, Amedeo Amedei, Roberto Duranti, Francesco Ranaldi, Guido Camici, Lucia Magnelli, Gabriele Bianchi, Paola Chiarugi, Gloria Menchi, Pistolesi Massimo, Persio Dello Sbarba, Emanuele Ravanello, Giuliana Parisi, Benedetta Nacmias, Donatella Mutolo, Vincenzo Vespri, Debora Berti, Claudia Giorgi, Giangaetano Pietraperzia, Antonio Bianchi, Carla Bazzicalupi, Francesca Cardona, Antonio Rosato, Stefano Marcaccini, Barbara Valtancoli, Massimo Bonini, Ilaria Palchetti, Emiliano Fratini, Federico Totti, Stefano Cicchi, Maurizio Becucci, Giovanni Domenico Aloisi, Alessandro Feis, Riccardo Chelli, Cristina Gellini, Andrea Bencini, Silvia Selleri, Paola Gratterer, Simone Ciofi Baffoni, Ottorino Luca Pantani, Sandra Ristori, Andrea Scozzafava,



Gabriella Caminati, Pietro Procacci, Sandra Fedi, Rita Paniccia, Monica Attanasio, Anna Maria Gori, Betti Giusti, Rossella Marcucci, Linda Ingozzi, Roberta Biagiotti, Mariagrazia Giudizi, Cecilia Malentacchi, Mario Del Rosso, Silvia Falsini, Barbara Colombini, Massimiliano Fambrini, Roberto Tarquini, Maria Grazia Giovannini, Marie Pierre Piccinni, Marcella Maria Coronello, Laura Lasagni, Elena Lazzeri, Anna Maria Carossino, Elisabetta Ceni, Ferdinando Paternostro, Giampaolo Corti, Giovanni Romano, Astrid Parenti, Anna Maria Pugliese, Guido Mannaioni, Cinzia Fatini, rappresentati e difesi dagli avv. Alessandro Bianchi, Stefano Livi, con domicilio eletto presso Stefano Livi in Firenze, Via Torta N. 9; Anna Maria Raspolti Galletti, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Bianchi, con domicilio eletto presso Stefano Livi in Firenze, Via Torta N. 9; Fulvia Bongiani, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Livi, Alessandro Bianchi, con domicilio eletto presso Stefano Livi in Firenze, Via Torta N. 9;

contro

Universita' degli Studi di Pisa in Persona del Rettore Pro Tempore, Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa in Persona del Direttore Pro Tempore, Universita' degli Studi di Firenze in Persona del Rettore Pro Tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;

In via principale, per l' accertamento e la declaratoria del

diritto, per gli anni 2011, 2012, 2013, alla maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti nei rispettivi ordinamenti e quindi per l'accertamento e la declaratoria di non applicabilità ai ricorrenti docenti universitari dell'art. 9, comma 21, 2° periodo, d.l. 31.5.2010 n. 78, convertito in l. 30.7.2010 n. 122. In eventuale subordinata, per la rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 9, comma 21, 2° e 3° periodo e comma 22, ult. periodo, l. 30.7.2010 n. 122, per la dichiarazione di illegittimità cost. per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., in pregiudizio della categoria dei docenti universitari. In ogni caso, per l'annullamento di ogni atto che abbia prodotto e/o produca la mancata maturazione delle classi e degli scatti di stipendio per gli anni 2011, 2012, 2013 in pregiudizio dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Pisa in Persona del Rettore Pro Tempore e di Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa in Persona del Direttore Pro Tempore e di Università degli Studi di Firenze in Persona del Rettore Pro Tempore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2015 il Pres. Armando Pozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel



verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 - I ricorrenti sono tutti docenti universitari, il cui trattamento economico si sviluppa secondo una progressione temporale per classi e scatti stipendiali, come previsto, da ultimo, dall'art. 3 ter del d.l. n. 180/2008 e dagli artt. 6 comma 14 e 8 della L. n. 240/2010.

Con l'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010 questo meccanismo è stato bloccato per il triennio 2011-2013.

Dispone infatti l'art. 9, comma 21, secondo periodo del predetto decreto legge convertito, che "Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti".

2 - Assumono i ricorrenti che la riportata disposizione non si applicherebbe loro, atteso che il relativo meccanismo di progressione stipendiale non sarebbe "automatico", come prevede la norma di blocco.

Infatti, l'art. 3 ter del d.l. n. 180/2008, ben anteriore al congelamento triennale disposto dal d.l. n. 78/2010, stabilisce che gli scatti biennali (di cui agli allora ancora vigenti articoli 36 e 38 del DPR n. 382/1980, destinati a maturare a partire dal 1° gennaio 2011, sono disposti



previo accertamento da parte della autorità accademica della effettuazione nel biennio precedente di pubblicazioni scientifiche, secondo criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni stabiliti con apposito decreto ministeriale. Aggiungeva il comma 3 dello stesso articolo (poi abrogato dall'art. 8, comma 2, della legge di riforma n. 240/2010) che la mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente comportava (oltre le sanzioni funzionalmente interdittive del comma 4) la diminuzione della metà dello scatto biennale.

3 - I ricorrenti sostengono, ancora, che l'intervento del d.l. n. 78, presupponendo automatismi stipendiali, non si applicherebbe loro, tenuto conto che le sopra riportate disposizioni del 2009 escluderebbero qualsiasi automatismo, prevedendo esse, al contrario, un procedimento valutativo caso per caso, solo all'esito positivo del quale opererebbe l'attribuzione dello scatto.

4 - Tal e prospettazione è smentita anzitutto dalla giurisprudenza costituzionale.

La Corte, infatti, con ordinanza, 5-5-2014, n. 113, dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 9, comma 21, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122), in riferimento agli artt. 3, 36, 53 e 97 Cost. , ha espressamente ritenuto che nelle categorie di personale non contrattualizzato di cui all' art. 3 del D.Lgs. n. 165 del 2001, fossero ricompresi anche i

docenti universitari, per i quali pure si dovesse applicare il blocco, per il triennio 2011-2013, dei meccanismi di adeguamento retributivo, degli automatismi stipendiali (classi e scatti) correlati all'anzianità di servizio.

5 - Vale subito completare l'esposizione del percorso argomentativo esposto dalla predetta ordinanza n. 113/2014, con la quale, come affermato con la precedente sentenza n. 310 del 2013, si è ribadito che il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, attraverso cui può attuarsi una politica di riequilibrio del bilancio, implicano sacrifici gravosi, che trovano giustificazione nella situazione di crisi economica e possono interessare periodi definiti, ma più lunghi rispetto a quelli presi in considerazione dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo alla manovra economica del 1992. Le norme del d.l. n. 78/2010, dunque, superano il vaglio della ragionevolezza, in quanto mirano ad un risparmio di spesa che opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica - sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono - e per un periodo di tempo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio.

6 - Ancor più esplicitamente la sentenza della Corte n. 310/2013 aveva dato per scontato (così come pure i numerosi TAR che avevano sollevato le q.l.c. del d.l. n. 78) che nel personale non

contrattualizzato di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 165/2001 fossero ricompresi anche i docenti universitari.

D'altronde, non occorre certo l'intervento della Consulta per capire che la valutazione della produttività dei docenti sul piano scientifico era solo un criterio latamente sanzionatorio contro diffusi fenomeni di imboscamento che non alterava il fisiologico automatismo della progressione stipendiale.

7 - Quanto alle questioni di illegittimità costituzionale, esse sono state già tutte risolte – anche nelle diverse prospettazioni dei parametri di legittimità dell'art. 9 del d.l. n. 78/2010 – dalle ricordate pronunce della Corte n. 310/2013 e n. 113/2014, cui si è recentemente aggiunta altresì la sentenza n. 178/2015, in attesa della quale le parti avevano insistente chiesto, anche in sede di discussione orale, il rinvio dell'udienza pubblica del luglio di quest'anno, sperando in un révirement della stessa Corte che però, come prevedibile, non c'è stato.

Infatti, con la predetta sentenza (più nota per avere dichiarato incostituzionale il blocco della contrattazione collettiva nel settore del pubblico impiego privatizzato) la Corte è tornata ad occuparsi delle misure di contenimento della spesa per il personale di cui al d.l. n. 78/2010, rafforzate dall'intervento del d.l. n. 98 del 2011, che ha inteso anch'esso perseguire l'obiettivo di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego. Dopo avere richiamato i propri

precedenti per escludere profili di diseguaglianza rispetto ad altre categorie di pubblici impiegati (sentenza n. 304 del 2013 per i diplomatici, ecc.) la Corte ha ribadito che il d. l. n. 78/2010 persegue l'obiettivo di un risparmio di spesa, che «opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica – sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono» (sentenza n. 310 del 2013, punto 13.5. del Considerato in diritto). Sul piano dell'asserita disparità di trattamento la stessa Corte ha ripetuto la necessità di tener conto della diversità degli statuti professionali delle categorie appartenenti al lavoro pubblico, con la conseguenza di non poter comparare fattispecie dissimili, che non possono fungere da utile termine di raffronto.

Secondo il ripetuto insegnamento della Corte, così come lavoro pubblico e lavoro privato non possono essere in tutto e per tutto assimilati (sentenze n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008), analoga eterogeneità dei termini posti a raffronto connota l'area del lavoro pubblico contrattualizzato e l'area del lavoro pubblico estraneo alla regolamentazione contrattuale; eterogeneità che preclude ogni plausibile valutazione comparativa sul versante dell'art. 3, primo comma, Cost. e risalta ancor più netta in ragione dell'irriducibile specificità di taluni settori (forze armate, personale della magistratura), non governati dalla logica del contratto. Si valorizza in tal modo una funzione solidaristica delle misure adottate,



strettamente collegata all'eccezionalità della situazione economica generale, in armonia con il dettato dell'art. 2 Cost..

Per quanto attiene agli ulteriori profili di incostituzionalità il Collegio ritiene sufficiente – per ragioni di sinteticità – rinviare alle articolate e condivisibili motivazioni della stessa sentenza.

Vale da ultimo osservare come l'evidente infondatezza delle pretese azionate con il presente ricorso si rivela anche dal fatto che taluni ricorsi aventi identico oggetto e chiamati alla stessa udienza del 10-12-2015 sono stati "abbandonati" dai rispettivi ricorrenti, ben consapevoli del prevedibile esito negativo (per loro) della controversia alla luce dei sopra riportati arresti giurisprudenziali.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo nella misura congrua con il numero dei ricorrenti, sono necessariamente poste, solidalmente, a carico degli stessi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 10.000,00 (diecimila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.




Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente, Estensore


Bernardo Massari, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 14 DIC. 2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)